

La fattura semplificata

Scritto da amministratore

Giovedì 27 Dicembre 2012 11:54 -

La legge di stabilità, recentemente varata, evidenzia nuove regole per la **fatturazione** è stato introdotto, infatti, un nuovo art. 21-

bis

, dedicato alla cosiddetta “

fattura semplificata

”.

Si tratta di un documento semplificato che tende a risolvere i reciproci problemi di emissione/ricezione sia da parte del cedente (venditore) che da parte del cessionario (acquirente). Può essere utilizzata soprattutto negli esercizi al minuto che si trovano a vendere prodotti di esiguo ammontare (bar, ristoranti, cartolerie, tabaccherie, ferramenta etc...) dove generalmente la fattura viene emessa su esplicita richiesta del cliente e spesso tale operazione rappresenta una complicazione.

Dal **1° gennaio 2013**, entrano in vigore le nuove regole per la **fatturazione semplificata** che il cedente o prestatore potrà emettere in caso di operazioni (o storno di operazioni tramite emissione di nota di credito) di ammontare

non superiore a 100 euro

. Si tratta peraltro di un limite che, a norma del comma 3 dello stesso art. 21-

bis

, può essere anche

derogato

tramite apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze: detto limite potrà essere innalzato

sino a 400 euro

, ovvero ancora potrà essere disposto che per alcuni settori e per alcuni soggetti per i quali l'emissione della fattura risulta essere adempimento particolarmente gravoso, tale semplificazione possa essere introdotta senza alcun limite di importo.

La novità fondamentale è legata al fatto che essa potrà indicare solo il codice fiscale e/o la partita IVA del committente e il corrispettivo incassato senza indicazione separata dell'imponibile e dell'IVA.

L'utilizzo della **fattura semplificata** riguarderà la generalità delle operazioni con alcune esclusioni; tale opportunità è infatti **negata**:

La fattura semplificata

Scritto da amministratore

Giovedì 27 Dicembre 2012 11:54 -

- per le **cessioni intracomunitarie** di cui all'art. 41 del DL n. 331/1993;

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **diverse** da quelle aventi carattere **finanziario**, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è **debitore** dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

La fattura semplificata dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- **1) Solo codice fiscale e/o partita IVA del committente.**

- In luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente), è necessario soltanto il **codice fiscale** o il **numero di partita IVA** del medesimo, mentre, qualora il cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è possibile indicare soltanto il **numero di identificazione IVA** attribuito da detto Stato membro.

- **2) Corrispettivo pagato al lordo dell'IVA**

- Non è necessario indicare la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta; per adempiere all'obbligo dell'individuazione dei valori da contabilizzare, è infatti sufficiente l'indicazione del **corrispettivo complessivo** e dell'imposta in esso compresa, ovvero dei dati necessari per calcolarla. Pertanto, pare possibile indicare il corrispettivo **lordo** della transazione (quindi IVA compresa) e l'**aliquota** dell'**IVA** applicabile (necessaria per lo scorporo a posteriori).

La fattura semplificata

Scritto da amministratore

Giovedì 27 Dicembre 2012 11:54 -
